

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Ente pubblico economico

L. 05.10.1991 n. 317 – L.R. 08.03.2007 n.2

REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.1

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo di proprietà consortile e l'applicazione dei relativi contributi.

Le autorizzazioni e le concessioni saranno disciplinate, oltre che dal presente regolamento, dalle norme in vigore al momento della richiesta.

Sono soggette al contributo, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade e, comunque, sui beni appartenenti al Consorzio.

Chiunque voglia eseguire lavori e opere luogo le strade consortili, aprire accessi, attraversare, percorrendo il suolo o il sottosuolo stradale con condotti, linee elettriche ,ecc., stabilire diramazioni e depositi di materie, edificare costruzioni od installare piantagioni o qualunque altra opera o manufatto che interessi la proprietà consortile, deve ottenere preventiva autorizzazione dell'Amministrazione del Consorzio, inoltrando domanda redatta secondo le modalità seguenti.

Nel caso in cui le opere siano iniziate senza preventiva autorizzazione e concessione ne potrà essere ordinata la demolizione con addebito delle relative spese.

ART.2

Chiunque intenda occupare, nel territorio del Consorzio, anche temporaneamente, strade, aree e spazi consortili deve farne apposita domanda al Consorzio ed ottenere regolare concessione o autorizzazione indirizzata all'Ufficio Tecnico del Consorzio, La domanda deve contenere

1) *Le generalità del richiedente, cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, se persona fisica o il numero di Partita IVA della Ditta e il codice fiscale del legale rappresentante della stessa.*

2) *L'ubicazione esatta e la superficie dell'area che si chiede di occupare;*

3) *L'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera e le modalità d'uso;*

4) *Il periodo per il quale la concessione viene domandata;*

5) *La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le disposizioni del presente regolamento;*

6) *L'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali d'istruttoria con deposito di cauzione se richiesto;*

La domanda deve essere corredata dalla documentazione tecnica da cui si evinca l'esatta ubicazione, le indicazioni metriche dello spazio da occupare, dal progetto delle opere da eseguirsi, su scala non inferiore di 1:200, con i particolari di esecuzione dell'opera, da grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i documenti e dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda

Inoltre, se le opere da eseguirsi rivestono carattere di speciale importanza in rapporto alla sicurezza del pubblico transito ed alla stabilità delle opere consortili, dovranno essere inclusi i calcoli statici e dimostrativi di quelle parti, strutture ed elementi che si intendono realizzare.

La domanda, altresì, deve contenere la dichiarazione di accettazione e sottomissione a tutte le condizioni prescritte nel presente Regolamento ed a quelle altre che l'Amministrazione intendesse prescrivere a tutela del pubblico e della proprietà consortile.

La domanda deve *altresì* essere corredata da:

1. Versamenti preliminari;

2. Elaborati tecnici progettuali, estratto di mappa catastale, planimetria, prospetti, sezioni, calcoli, documentazione fotografica, se necessario.

Per gli accessori privati residenziali e/o industriali:

3. titolo di proprietà;

4. certificato catastale;

5. concessione edilizia, in copia conforme;

6. dimostrazione della visibilità da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

7. dimostrazione delle fasce di rispetto dal confine stradale

Per gli impianti pubblicitari (fermo restando quanto disposto dalle direttive vigenti in materia).

8. bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre ad altri eventuali messaggi specificando il tempo di esposizione;

9. autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spina del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Qualora la domanda sia presentata da Enti, Società, Istituzioni, associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, dovrà risultare la denominazione, lo scopo, la sede, nonché la documentata indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza decisionale ad assumere gli obblighi tecnico-amministrativi necessari al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni.

Le domande che non sono redatte conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, od alle quali non farà seguito, nei termini prescritti, il versamento richiesto per l'istruttoria, saranno senz'altro respinte, dandone comunicazione all'interessato.

Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alle proprietà consortili o a terzi o in particolari circostanze che lo giustificano, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale, costituito con specifica fideiussione bancaria, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.

ART.3

I permessi riguardano gli atti per i quali, pur non essendo prescritta una concessione o autorizzazione, occorre sempre un benestare dell'amministrazione del Consorzio. Comprendono quei lavori, opere ed atti che si esercitano sulla proprietà consortile o a margine di essa con carattere temporaneo, che non ne alterino le condizioni.

Sono richiesti:

a) Per eseguire depositi temporanei sulle strade e sulle aree di pertinenza del Consorzio;

b) Per praticare varchi temporanei lungo le recinzioni o delimitazioni della proprietà del Consorzio;

c) Per effettuare spostamenti temporanei di pietre, paracarri, colonnette, caposaldi, cartelli indicatori o altri manufatti collocati lungo la proprietà del Consorzio;

d) Per espurgare o approfondire fossati o fossi fuggatori a margine della proprietà del Consorzio;

e) Per immettere temporaneamente acque di irrigazione o di scolo lungo le cunette o fossati stradali;

f) Per percorrere la sede stradale con carichi pesanti o automezzi speciali, trattori ed altro;

g) Per deviare temporaneamente gli scarichi o scoli di pertinenza del Consorzio;

h) Per applicare temporaneamente segnalazioni, cartelli, pali ed altro a margine della proprietà consortile.

ART 4

Le concessioni riguardano quegli atti per i quali è chiesta una speciale autorizzazione dell'amministrazione del Consorzio. Comprendono quei lavori, opere ed atti che si esercitano nella proprietà consortile e ne alterano lo stato di fatto con una occupazione di durata superiore all'anno.

Sono richieste:

- a) Per aprire accessi e diramazioni della strada ai fondi e fabbricati laterali;
- b) Per recingere con muri, siepi o strutture di qualsiasi genere i fondi fiancheggianti le strade a distanza o altezze diverse da quelle prescritte;
- c) Per eseguire piantagioni di alberi o arbusti a distanze inferiori di quelle prescritte dal ciglio stradale;
- d) Per attraversare permanentemente la sede stradale con condutture aeree e di sottosuolo;
- e) Per applicare cartelli indicatori, cartelli pubblicitari, segnalazioni, pali, palificate, distributori di carburante, caposaldi o altro simile sulla sede della proprietà del Consorzio o nelle adiacenze.
- f) Per eseguire in genere opere ed atti che richiedono un mutamento o trasformazioni delle condizioni della strada.

ART.5

Perché la domanda sia ammessa ad istruttoria il richiedente dovrà versare al Consorzio un contributo per spese di istruttoria tecnica ed amministrativa stabilito con delibera del CdA.

Le spese relative all'istruttoria verranno **trattenute** dal Consorzio qualora lo stesso non accolga la domanda avanzata o l'interessato non voglia accettare le condizioni impostegli per ottenere la concessione o non effettui in tempo le ulteriori prescrizioni, depositi e richieste che gli venissero fatti.

L'istruttoria amministrativa deve essere completata entro 10 giorni dal ricevimento della domanda.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, a richiesta dell'interessato, può essere rilasciata autorizzazione provvisoria ad eseguire i lavori.

In tal caso il richiedente deve fare pervenire:

- a) L'eventuale versamento del contributo per l'occupazione temporanea del suolo durante l'esecuzione delle opere da realizzare;
- b) La garanzia fidejussoria, se la richiesta di concessione comporti lavori, calcolato avendo riguardo all'entità dei lavori e della possibilità di danni alla proprietà consortile.

ART. 6

L'istruttoria tecnica dei progetti viene curata dall'Ufficio tecnico che ne propone l'accoglimento, in tutto o in parte, o la reiezione, redigendone il rapporto tecnico, ove sono fissati gli oneri a carico del richiedente.

Nel caso di richiesta di nuovi elaborati e/o documenti, a completamento della pratica, l'istanza sarà accolta o respinta entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento dei nuovi documenti.

Sono a carico del richiedente:

- a) L'onere di sopralluogo per il costante controllo del cantiere relativamente ai lavori che interessano il corpo stradale consortile.
- b) L'onere per l'occupazione temporanea del suolo durante l'impianto dei pubblici servizi ovvero da parte dei privati per accessi carrabili o altro.
- c) La polizza fidejussoria qualora la richiesta comporti esecuzione di lavori i quali incidono i beni del Consorzio.

L'istruttoria completa il suo iter tecnico con la determinazione degli obblighi che il richiedente dovrà assumere prima del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori oggetto dell'istanza.

L'accettazione di tutte le obbligazioni tecnico- amministrative deve essere assunta in modo palese, mediante dichiarazione scritta da parte del titolare o rappresentante riconosciuto come tale.

L'accettazione con riserva costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione e della conseguente concessione.

A richiesta dell'Ufficio tecnico consortile il richiedente è inoltre tenuto a presentare, oltre a quelli già prodotti, i documenti che venissero richiesti ed ogni altro elemento illustrativo della concessione o autorizzazione. Tali documenti dovranno sottostare alle condizioni previste dall'art.2.

La domanda non può avere corso se prima i documenti richiesti non siano stati consegnati al Consorzio, che non ha l'obbligo di restituirli.

ART. 7

I provvedimenti di autorizzazione, concessione e permessi sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

I provvedimenti di autorizzazione e concessione, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione permanente del sottosuolo o soprassuolo, la durata;

I provvedimenti di concessione possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per il miglioramento della sicurezza della circolazione e la tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto il Consorzio a corrispondere alcun indennizzo;

La durata dell'occupazione temporanea di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori;

La somma dovuta, per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, è stabilita con riguardo alle soggezioni che derivano alla strada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa in base al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che l'utente ne ricava;

Chiunque intraprenda lavori, effettua occupazioni o esegua depositi interessanti le strade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, deve tenere nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta del personale consortile;

In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi.

ART.8

I concessionari di ferrovie, di linee elettriche, telefoniche, sia aree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua o di gas, nonché quelli dei servizi di fognatura e quelli di servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.

Qualora per le esigenze della viabilità si renda necessario rimuovere, modificare o spostare gli impianti indicati nel precedente comma, la spesa relativa è a carico del concessionario ed i relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti dal Consorzio a pena dell'esecuzione d'ufficio addebitando al concessionario le spese sostenute. In caso di ritardo il Concessionario è tenuto a risarcire i danni derivanti dal ritardo e a corrispondere le eventuali penali fissate dall'Ente stesso.

ART.9

Prima del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori il richiedente deve effettuare:

- il versamento del contributo per l'occupazione temporanea di suolo consortile stabilito con delibera del CdA;
- la fidejussione, se la richiesta di concessione comporti lavori, calcolata avuto riguardo all'entità dei lavori ed alla possibilità di danni alle strade ed alle sue pertinenze.

ART.10

Il CdA del Consorzio, in seguito al parere del settore tecnico decide in merito della domanda avanzata.

I permessi e le autorizzazioni sono rilasciati direttamente dal Presidente senza alcun atto deliberativo.

Sulle Concessioni il CdA delibera in merito alla domanda avanzata, ed in seguito a deliberazione favorevole stipula l'atto di concessione, mediante scrittura privata di carta legale.

Le decisioni prese sulla domanda dall'Amministrazione del Consorzio sono notificate al richiedente, con tutte le condizioni alle quali l'accettazione è subordinata, nei seguenti termini:

1. Per i permessi concessi senza l'obbligo di corrispondere alcun contributo ed effettuare deposito alcuno a garanzia, l'atto stesso della notifica, sarà data autorizzazione al richiedente di valersi del permesso accordatogli.
2. Per i permessi condizionati al pagamento di un contributo, e/o a fidejussione, il permesso non verrà rilasciato che in seguito alla dimostrazione, da parte del richiedente, di aver provveduto al pagamento nel modo e nei termini che gli saranno prescritti.
3. Per i permessi e autorizzazioni che alterino le condizioni della strada, e per i quali la concessione è subordinata all'assunzione di determinati obblighi da parte del richiedente, l'Amministrazione invita l'interessato a prendere conoscenza del testo contenente le norme e prescrizioni sotto l'osservanza delle quali potrà essere rilasciati il permesso o la licenza, ed egli dovrà firmare in segno di accettazione.

In seguito a ciò l'Amministrazione rilascerà regolare autorizzazione di valersi del permesso accordato ed emetterà regolare convenzione mediante stipula di apposita scrittura privata.

Per tutte le concessioni, il richiedente, oltre a sottostare alle norme prescritte per i permessi e autorizzazioni, dovrà prestarsi alla stipulazione di apposita scrittura privata da registrarsi ed eventualmente trascriversi a sue spese.

Le autorizzazioni, le concessioni e i permessi sono annotati in un appositi registri tenuti a cura dell'ufficio Tecnico del Consorzio.

ART. 11

Il titolare dell'autorizzazioni, salvo che in essa siano indicati i termini diversi, deve iniziare l'esecuzione dei lavori entro 60 giorni dalla notifica dell'atto autorizzatorio e deve darne l'anticipata comunicazione. I lavori debbono essere portati a termine nel tempo previsto. Il titolare deve dichiarare immediatamente l'avvenuta ultimazione dei lavori stessi.

Per l'inizio dei lavori può essere concessa la proroga per una sola volta.

La proroga può essere rifiutata se la stessa comporti un danno economico per l'Amministrazione consortile.

Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o le sue pertinenze, ovvero, avendo ottenuto la concessione o autorizzazione non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto ad una sanzione stabilita con delibera del CdA.

Nell'esecuzione dei lavori il concessionario deve attenersi rigorosamente a tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione, in particolare:

- a) E' proibito nel modo più assoluto lo spegnimento della calce e la confezione di malta e calcestruzzi sulla sede stradale.
- b) E' proibito l'uso di mine ed altri mezzi d'opera che possono costruire minaccia di pericolo per la sede stradale per la viabilità stradale.
- c) Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le segnalazioni diurne prescritte dalle disposizioni in materia.

La mancata esecuzione dei ripristini nei termini stabiliti comporterà il ricorso all'esecuzione d'ufficio, ma gli oneri derivanti sono a completo carico del richiedente. In soli casi eccezionali e di

comprovata non possibile previsione il titolare può chiedere un periodo di tempo suppletivo che sarà concesso una sola volta e per un tempo non superiore alla metà di quello inizialmente fissato. La richiesta di tempo suppletivo comporta il versamento integrativo di tutti gli oneri previsti e la misura è commisurata al tempo suppletivo richiesto.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione deve garantire il pronto intervento per la riparazione di eventuali avvallamenti, buche od altri pericoli incombenti sulla circolazione durante il periodo di fermo cantiere, diurno o notturno, ovvero durante e dopo il verificarsi di qualsiasi evento meteorologico.

ART.12

L'esecuzione dei lavori oggetto dell'autorizzazione e della concessione è sottoposto al controllo dell'ufficio tecnico consortile che dovrà controllare che vengano osservate tutte le condizioni imposte, procedendo ai sopralluoghi ritenuti necessari.

Il concessionario deve lasciare libero accesso alla proprietà su cui i lavori vengono eseguiti.

A lavoro ultimato l'ufficio tecnico dovrà accertare che le opere sono state eseguite secondo le prescrizioni impartite.

Le spese occorrenti per i sopralluoghi e quelle necessarie per la redazione degli atti tecnici finali sono sempre a carico del concessionario e sono stabilite con delibera del CdA sulla base del numero dei sopralluoghi.

ART.13

Portati a termine i lavori e sempre che gli stessi siano stati eseguiti a regola d'arte, l'ufficio predisponde l'emissione dell'atto amministrativo richiesto.

Il nulla-osta allo svincolo della polizza fidejussoria avverrà decorso un anno dall'ultimazione dei lavori.

Qualora il richiedente non abbia ottemperato alle condizioni a norma stabilite ed abbia cagionato danni alla proprietà consortile, il Consorzio salvo eventuale azione penale nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno potrà in tutto o in parte rivalersi sulla polizza fidejussoria, provvedendo contemporaneamente alla revoca dell'autorizzazione o concessione.

ART.14

Le autorizzazioni o concessioni possono essere revocati con apposito atto deliberativo in qualsiasi momento per giusti motivi .

Sono anche revocati qualora il concessionario si sia reso moroso nel pagamento del relativo canone.

Nella delibera di revoca, da notificarsi all'interessato dopo la sua esecutività, è indicato il termine per il ripristino dello stato dei luoghi; qualora non vi ottemperi si provvederà d'ufficio.

ART.15

Il concessionario potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione o autorizzazione mediante comunicazione al Consorzio per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La rinuncia non ha effetto se il concessionario non restituisce l'atto autorizzatorio e non provvede al ripristino dello stato dei luoghi, previa autorizzazione qualora ciò comporti la necessità di opere sulla proprietà consortile.

ART.16

Il concessionario è tenuto a dare comunicazione entro tre mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dei trasferimenti della proprietà cui la concessione o l'autorizzazione inerisce.

Il nuovo proprietario, qualora non intenda rinunciare alla concessione o autorizzazione è tenuto a presentare la domanda di voltura a proprio nome nel termine e con le norme previste nel presente regolamento.

Il nuovo beneficiario, è obbligato, in caso di omessa comunicazione, in solido con il predecessore, al pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta.

Le variazioni di residenza e domicilio del concessionario devono essere immediatamente comunicate al Consorzio.

ART.17

L'importo annuo riferito all'anno solare, è dovuto per intero anche nel caso di decorrenza o cessazione per qualunque motivo della concessione nel corso dell'anno.

Il canone annuo viene riscosso entro il 31 gennaio di ciascun anno.

ART.18

Le autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo consortile a mezzo di cantieri od ingombri, per l'occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, tende e simili e per ogni altra occupazione di fondo stradale sono soggette al pagamento del contributo di occupazione del suolo.

Per le occupazioni di suolo e per le occupazioni permanenti di sottosuolo o soprasuolo il contributo viene riscossa in unica soluzione anticipata.

ART.19

E' consentita lungo le strade le del Consorzio l'impianto di cartelli pubblicitari ricadenti nelle pertinenze stradali salvo nei tratti in cui l'amministrazione non crede di consentire alcuna pubblicità.

In particolare gli impianti sono soggetti alle seguenti norme:

- 1) Non debbono ostacolare in alcun modo il traffico e la visibilità.
- 2) Il titolare assume in proprio ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente a persone o cose che dovesse verificarsi dell'affissione dei cartelli medesimi, esonerando il Consorzio.
- 3) Una stessa dicitura pubblicitaria può essere riportata e suddivisa in più cartelli successivi che dovranno essere distanziati fra loro almeno m 10 e sarà considerata come unico impianto.

Alla domanda per concessione di impianto dovranno essere allegati n.3 bozzetti conformi, anche nel dettaglio, ai richiami da esporre; dovrà essere specificato nell'istanza la dimensione sia della base che dell'altezza del richiamo pubblicitario da esporre, la denominazione della strada, l'esatta ubicazione riportata su una planimetria in scala 1:200, la durata dell'esposizione; il cartello dovrà rispondere ai requisiti di estetica e decoro. La ditta concessionaria dovrà, 30 giorni prima della scadenza della concessione di impianto, comunicare l'eventuale rinnovo e in caso contrario la concessione si intenderà decaduta.

Qualora i cartelli e i mezzi pubblicitari devono essere collocati in zone per le quali esistono vincoli a tutela del paesaggio delle bellezze naturali o di interesse storico e artistico, gli interessati dovranno corredare la domanda di autorizzazione con il nulla-osta dell'Autorità competente.

ART. 20

Per le condutture sotterranee, i tubi ed i cavi dovranno essere posti in corrispondenza delle cunette stradali e delle banchine e, solo quando condizioni speciali lo rendano necessario, potranno essere posti in attraversamento della sede stradale.

La profondità dei tubi o dei cavi sarà stabilita di volta in volta, o comunque non sarà mai inferiore ai cm. 90.

Lo scavo per la posa della condotta lungo la strada sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore a 100 metri. Non sarà mai intrapreso alcun proseguimento se non dopo aver chiuso il tratto precedente.

Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori dal corpo stradale in modo da lasciarlo completamente libero restando stabilito che il medesimo non potrà essere ingombrato per nessun motivo. Il riempimento degli scavi dovrà essere fatto con materiale ben pigiato fino al preciso livello del circostante piano stradale e dovrà essere costantemente mantenuto fino ad assorbimento completo allo stesso livello, restando espressamente vietato di formare rialzi o lasciare depressioni per cedimenti. Dovrà aversi la massima cura per non ostacolare lo scolo laterale delle acque della strada e quello delle cunette.

Il piano superiore della banchina e della sede stradale dovrà essere ripristinato secondo le prescrizioni che saranno di volta in volta dettate, all'atto della concessione, dall'Ufficio tecnico consortile.

Gli attraversamenti della strada dovranno di preferenza essere fatti normalmente ad essa.

Per il ripristino della pavimentazione stradale, in ogni caso, lo strato di usura dovrà essere realizzato per una fascia non inferiore a mt.3,00.

.

Art. 21

In casi eccezionali, ove se ne manifesti la necessità, possono essere rilasciate concessioni od autorizzazioni in deroga alle norme di cui al presente regolamento, nei limiti delle disposizioni di legge.

In tale ipotesi, il provvedimento di concessione deve essere preceduto, su proposta del Settore Tecnico, da motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

Il personale del Settore Tecnico provvederà ai all'accertamento delle violazioni, redigendone i verbali.

Copia del verbale è consegnato al Dirigente del Settore tecnico entro 3 giorni dalla data di accertamento.

In caso che la violazione comporti pericolo alla circolazione, L'Ufficio tecnico dispone l'immediata esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i pericoli, addebitando al trasgressore le spese sostenute.

I casi di violazione che comportano stato di pericolo alla circolazione debbono essere comunicati immediatamente al personale incaricato, per ricevere le disposizioni da attuare per tutelare la pubblica incolumità.

In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o comunque, in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, il Consorzio diffida il proprietario, o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a sue spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Consorzio provvede ad effettuare le rimozioni del mezzo pubblicitario e a custodirlo ponendo il relativo onere a carico del proprietario del suolo.

In caso che la violazione comporti pericolo alla circolazione, L'Ufficio tecnico dispone l'immediata esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i pericoli, addebitando al trasgressore le spese sostenute.

In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o comunque, in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, il Consorzio diffida il proprietario, o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a sue spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Consorzio provvede ad effettuare le rimozioni del mezzo pubblicitario e a custodirlo ponendo il relativo onere a carico del proprietario del suolo.

ART.23

Il contributo è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadro o al metro lineare, la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse.

Il contributo è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta.

Ai fini della determinazione del contributo le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino a meno l'esistenza di manufatti o impianti.

c) sono temporanee occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica il contributo dovuto per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20 per cento.

Il contributo si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o n metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Per le occupazioni permanenti il contributo è dovuto per anni solari. Per quelle temporanee è commisurato alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni.

Il contributo per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi e delle aree pubbliche è stabilito con delibera del CdA.

ART.24

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sanzione pari al 100% dell'ammontare del canone / contributo o del maggior canone dovuto.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento, è dovuto un importo aggiuntivo pari al 20% dell'ammontare del canone / contributo o del maggior canone dovuto. Per le somme dovute a titolo di canone e sanzioni, si applicano gli interessi legali.

Per le somme dovute a titolo di canone e sanzioni, si applicano gli interessi legali.